

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. C. 1762 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 32

SEDE REFERENTE:

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. C. 1762 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ... 38
 ALLEGATO 1 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi per i quali è stato rivisto il giudizio di ammissibilità*) 42
 ALLEGATO 2 (*Subemendamenti all'emendamento 4.4 del Relatore*) 48
 ALLEGATO 3 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione*) 50

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 novembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

C. 1762 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, alla luce delle richieste di revisione di taluni giudizi di ammissibilità espressi nel corso della seduta di ieri, considera possi-

bile riammettere l'articolo aggiuntivo Occhiuto 1.02 (*vedi allegato 1*), il quale interviene sulle modalità di definizione del tasso interbancario, in quanto è volto a favorire la disponibilità di liquidità per le banche, questione affrontata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 155 del 2008 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 157 del 2008.

Ritiene inoltre possibile accogliere le richieste di riammissione relative alle proposte emendative Leo 3.1, Fluvi 3.2, Pugliese 3.3, Cambursano 3.4, Pugliese 3.5, Fluvi 3.02, Lulli 3.03.

Tali proposte emendative, ad una più attenta valutazione, appaiono infatti congruenti con una delle tematiche oggetto del decreto-legge, in quanto introducono disposizioni volte ad incrementare gli strumenti di garanzia di cui possono disporre le banche in sede di erogazione del credito alle imprese.

Rivedendo ulteriormente il giudizio già espresso, considera altresì ammissibile anche l'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.021, il quale interviene sulle modalità di ali-

mentazione del Fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.

Anche in questo caso l'articolo aggiuntivo attiene ad una questione affrontata in particolare dall'articolo 4 del decreto-legge, nella misura in cui rafforza le tutele a garanzia dei risparmiatori coinvolti dalla crisi finanziaria in atto.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi testé riammessi.

Informa inoltre che sono stati presentati taluni subemendamenti all'emendamento 4.4 del relatore (*vedi allegato 2*).

Con riferimento a questi ultimi, esprime parere contrario sul subemendamento Messina 0.4.4.1, esprime parere favorevole sul subemendamento Occhiuto 0.4.4.2, a condizione che sia riformulato nel senso di far riferimento alla data di entrata in vigore del nuovo comma 345-*novies* dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, ed esprime invece parere contrario sui subemendamenti Fluvi 0.4.4.3, Occhiuto 0.4.4.4, Messina 0.4.4.5, Occhiuto 0.4.4.6, Fluvi 0.4.4.7, Messina 0.4.4.8 e 0.4.4.9, nonché sul subemendamento Fluvi 0.4.4.10.

Per quanto riguarda il proprio emendamento 4.4 avverte che il riferimento, contenuto all'ultimo periodo del capoverso comma 345-*duodecies* all'articolo 46, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, deve correttamente intendersi all'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del predetto decreto-legge n. 248 del 2007: riformula pertanto l'emendamento in tali termini (*vedi allegato 3*). Sul piano del merito sottolinea inoltre come le integrazioni al decreto-legge recate dal predetto emendamento 4.4 attengano direttamente alla materia del provvedimento, in quanto sono volte a rafforzare uno strumento di garanzia in favore dei risparmiatori, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge, venendo al tempo stesso incontro ad esigenze di coordinamento della normativa nazionale con quanto stabilito in sede

comunitaria ed internazionale. Per tali ragioni ritiene che sussista l'unanime consenso di tutti i gruppi ad esaminare l'emendamento stesso.

Il Sottosegretario Luigi CASERO esprime parere conforme a quelli del relatore.

Alberto FLUVI (PD) rileva come il proprio gruppo, in considerazione della situazione nella quale la Commissione è chiamata ad esaminare il provvedimento, e del più generale, grave contesto nel quale si svolgono i lavori parlamentari su tale intervento legislativo, intenda favorire il lavoro della Commissione stessa, limitandosi ad esprimere alcune dichiarazioni relative al complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti a ciascun articolo del decreto-legge.

Marco CAUSI (PD) ritiene che i pareri contrari espressi dal relatore e dal Governo sulle proposte emendative dei gruppi di opposizione non sottendano, in molti casi, una contrarietà di merito a tali proposte, ma siano legati principalmente al metodo con il quale la maggioranza ed il Governo intendono affrontare le numerose questioni connesse alla stabilizzazione del sistema bancario ed al sostegno all'economia.

Passando quindi ad illustrare le proposte emendative più significative presentate dal suo gruppo all'articolo 1, evidenzia innanzitutto l'emendamento Fluvi 1.2, il quale intende allargare lo spettro degli strumenti di cui il Ministero dell'economia può disporre per assicurare la stabilità delle banche, affiancando al meccanismo della capitalizzazione diretta quello della sottoscrizione di obbligazioni, prevedendo inoltre che tali misure possano essere attivate non solo nell'ipotesi di insolvenza delle stesse banche, ma anche nei casi in cui la Banca d'Italia rilevi la sussistenza di un'inadeguatezza patrimoniale degli istituti di credito.

L'emendamento Fluvi 1.23 è volto invece a precisare che il giudizio circa l'adeguatezza patrimoniale delle banche, al

quale è condizionato l'utilizzo degli strumenti di sostegno previsti dal comma 1 dell'articolo 1, deve tener conto della più recente evoluzione dell'attività di erogazione del credito, confrontandola con i dati storici di fasi cicliche comparabili dell'economia: tale precisazione intende escludere che le banche possano far fronte ad una condizione di difficoltà nella loro patrimonializzazione procedendo ad una riduzione degli attivi, e, quindi, alla restrizione nell'erogazione del credito.

Gli emendamenti Fluvi 1.30 e 1.31 affrontano la questione relativa alla disciplina delle partecipazioni dello Stato nel capitale delle banche acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, affidando a decreti del Ministro dell'economia la definizione di criteri omogenei e procedure trasparenti circa le modalità con le quali lo Stato stesso eserciterà i diritti connessi alle predette partecipazioni. In tale contesto si specifica che è esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto per la nomina di amministratori, ovvero di amministratori esecutivi o delegati ai poteri di gestione. In tal modo lo Stato dovrebbe limitarsi ad esercitare i propri diritti di azionista a casi quali modifiche statutarie, deliberazioni su progetti di fusione ed analoghe fattispecie.

Gli emendamenti Fluvi 1.35 e 1.36 stabiliscono altresì, rispettivamente, che il valore complessivo delle azioni o obbligazioni acquisite dal Ministero dell'economia nel quadro delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, siano iscritte in una specifica sezione separata del conto del patrimonio dello Stato, al fine di assicurarne adeguata evidenza contabile, e che il mantenimento della proprietà di tali titoli in mano pubblica sia limitato ad un termine temporale massimo.

L'emendamento Fluvi 1.37 intende sopprimere l'ultimo periodo del comma 5, il quale esclude l'applicazione delle disposizioni speciali in materia di esercizio di voto, proprie delle società cooperative, alle azioni acquisite dal Ministero dell'economia ai sensi del comma 1.

Illustra quindi il proprio articolo aggiuntivo 3.01 il quale detta una serie di

condizioni alle quali le banche che intendano avvalersi del sostegno pubblico previsto dall'articolo 1 del decreto dovrebbero attenersi. In particolare, si prevede l'impegno, per le banche, a mantenere la disponibilità di credito a vantaggio delle piccole e medie imprese al medesimo livello registratosi nel corso degli ultimi due anni, maggiorato di un valore corrispondente alla loro crescita tendenziale. Inoltre si prevede che gli istituti di credito facilitino il pagamento dei mutui per l'acquisto della prima casa, avvicinando il relativo tasso a quello applicato dalla Banca Centrale Europea per il rifinanziamento degli istituti di credito, e che questi ultimi evitino il ricorso all'escussione delle ipoteche gravanti sui mutuatari.

Da ultimo, l'articolo aggiuntivo richiede la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali delle stesse banche, escludendo, nel primo anno successivo agli interventi pubblici, il pagamento di parti variabili della retribuzione o di altri *bonus*. Ritiene che tali proposte si armonizzino pienamente con le indicazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo circa gli orientamenti che l'Esecutivo intende assumere su questi temi, auspicando quindi che esse possano essere accolte nell'ambito dei successivi interventi legislativi che il Governo stesso intende adottare in merito.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Fluvi 1.39 e l'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore (*vedi allegato 3*).

Respinge quindi, con votazione riassuntiva, tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda di aver invitato il presentatore a riformulare l'emendamento Borghesi 2.1.

Ignazio MESSINA (IdV) non ritiene di accogliere l'invito, avanzato dal relatore, a riformulare l'emendamento 2.1, di cui è cofirmatario.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, prende atto della decisione del deputato Messina, e formula il proprio emendamento 2.3, che riprende il contenuto della riformulazione dell'emendamento 2.1 da lui stesso proposta.

Il Sottosegretario Luigi CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.3 del relatore, respingendo quindi l'emendamento Borghesi 2.1.

Franco CECCUZZI (PD), illustrando gli emendamenti del suo gruppo riferiti all'articolo 3, sottolinea come l'articolo aggiuntivo Causi 3.01 intenda incidere innanzitutto sul comportamento delle banche nei confronti dei consumatori che hanno contratto mutui per l'acquisto della prima casa, al fine di escludere ulteriori incrementi del tasso di interesse e di evitare il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei mutuatari che si trovino in condizioni di temporanea difficoltà. Ritiene, a tale proposito, che la maggioranza ed il Governo debbano dare seguito alla disponibilità espressa sul contenuto della proposta emendativa, adottando al più presto incisive misure in merito, al fine di colmare, ad esempio, le molte lacune dell'accordo intervenuto fra l'ABI ed il Governo nei mesi scorsi relativamente alle modalità di rinegoziazione dei mutui immobiliari.

Illustra quindi l'articolo aggiuntivo Fluvi 3.02, il quale intende istituire un Fondo temporaneo di garanzia interbancario, che dovrebbe perseguire l'importante finalità di sostenere il credito alle piccole e medie imprese, attraverso la prestazione di garanzie nei confronti delle banche a fronte di tali finanziamenti. Inoltre, la proposta emendativa è volta a favorire l'iscrizione dei consorzi di garanzia fidi negli elenchi degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario, al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di tali soggetti.

Auspica quindi che il Governo voglia recepire, nei prossimi provvedimenti che intende adottare in materia, gli spunti contenuti in tali proposte, al fine di venire concretamente incontro alle pressanti esigenze delle famiglie e delle imprese italiane.

La Commissione respinge, con votazione riassuntiva, tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3.

Ivano STRIZZOLO (PD) ribadisce le considerazioni svolte dal deputato Cecuzzi circa l'inadeguatezza dell'accordo intervenuto tra ABI e Governo rispetto alle problematiche dei mutui immobiliari, che confermano, del resto, le perplessità già espresse dai gruppi di opposizione in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 93 del 2008.

A tale riguardo lamenta come, per l'ennesima volta, non sia stata accettata una sua proposta, in particolare contenuta nell'articolo aggiuntivo 3.04 a sua firma, la quale intendeva estendere l'applicazione delle procedure semplificate per la cancellazione delle ipoteche connesse a mutui immobiliari anche alle zone del territorio nazionale nelle quali vige il sistema catastale tavolare, sottolineando come tale proposta emendativa risulti necessaria per venire incontro alle esigenze dei cittadini di quelle aree.

Illustrando quindi le proposte emendative del suo gruppo riferite all'articolo 4, evidenzia come anch'esse mirino a favorire la tutela dei consumatori: in particolare, l'articolo aggiuntivo Boccia 4.01 intende stabilire che il tasso di interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa non possa essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla BCE, mentre l'articolo aggiuntivo Fluvi 4.03, in precedenza ritirato ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea, era volto a coinvolgere la Cassa depositi e prestiti nel coordinamento delle iniziative necessarie a ridurre l'impatto sulla finanza pubblica, in special modo sugli enti locali, a seguito del fallimento della *Lehman Brothers*.

Gli articoli aggiuntivi Fluvi 4.04 e Cecuzzi 4.05 affrontano le problematiche

connesse all'applicazione degli studi di settore, apportando a tale strumento i correttivi necessari a tener conto dello stato di crisi che sta ormai attanagliando numerosi settori dell'economia nazionale.

L'articolo aggiuntivo D'Antoni 4.06 modifica il meccanismo di utilizzazione dei crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, oggetto di un intervento particolarmente restrittivo ad opera del decreto-legge n. 97 del 2008, al fine di incrementare nuovamente la fruibilità di tale strumento, che risulta cruciale per il sostegno dell'economia meridionale.

L'articolo aggiuntivo Fluvi 4.07 incrementa le risorse finanziarie per l'applicazione degli ammortizzatori sociali anche a quei lavoratori che sono attualmente esclusi da tale sistema di tutela, mentre l'articolo aggiuntivo Ceccuzzi 4.08 è volto ad istituire un Fondo per il credito ai giovani, venendo incontro alle esigenze di tutti quei soggetti che, per la loro giovane età, non possono disporre di garanzie sufficienti per accedere al credito bancario.

L'emendamento 4.09 consente alla Cassa depositi e prestiti di utilizzare le proprie disponibilità finanziarie per costituire un fondo destinato ad investimenti infrastrutturali pubblici, mentre gli articoli aggiuntivi Losacco 4.010 e 4.011 intervengono sulla disciplina degli intermediari finanziari e del credito al consumo, al fine di assicurare maggiori tutele e garanzie ai consumatori, che fanno un uso sempre più ampio di tali innovativi strumenti di credito.

Ritiene quindi, conclusivamente, che il Governo abbia perso l'occasione fornita dal decreto-legge in esame per affrontare in termini incisivi alcune problematiche essenziali per il sostegno dell'economia nazionale: infatti, pur concordando con l'esigenza di adottare misure coordinate con quelle degli altri *partner* internazionali, rileva come alcuni interventi particolarmente urgenti avrebbero potuto essere adottati fin d'ora. Stigmatizza, a tale riguardo, l'atteggiamento assunto dal Presidente del Consiglio, il quale, invece di occuparsi più attivamente dei problemi del Paese, preferisce rilasciare pubbliche di-

chiarazioni che capovolgono improvvisamente la linea di politica estera da lui stesso finora perseguita.

Alberto FLUVI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.4.4.7, riservandosi di riprenderne il contenuto in un emendamento da presentare nel corso della discussione in Assemblea. A tale proposito rileva come la proposta subemendativa intendesse stigmatizzare l'atteggiamento poco serio del Governo, il quale, dopo aver ridotto di circa 10 miliardi di euro, con il decreto-legge n. 112 del 2008, le risorse finanziarie per il sistema scolastico ed universitario, intende ora elargire pochi spiccioli alla ricerca scientifica, utilizzando le disponibilità dei cosiddetti «conti dormienti».

Roberto OCCHIUTO (UdC) accoglie l'invito del relatore a riformulare il proprio subemendamento 0.4.4.2, ritirando inoltre il proprio subemendamento 0.4.4.4.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) con riferimento alla tematica degli studi di settore, affrontata dagli articoli aggiuntivi 4.04 e 4.05, invita il Governo a svolgere su di essa una riflessione molto attenta, al fine di tenere conto della gravissima situazione nella quale versano molti settori dell'economia italiana. Rileva, del resto, come tale problematica sia oggetto di attenzione da parte di tutte le forze politiche, richiamando, in particolare, un ordine del giorno presentato dal gruppo del PD, che affronta, nello specifico, la questione concernente l'inversione dell'onere della prova a carico dei contribuenti soggetti agli studi di settore, la quale pone i contribuenti stessi nella condizione, inaccettabile, di dover dimostrare l'infondatezza degli accertamenti tributari compiuti dall'Amministrazione finanziaria nei loro confronti.

Maurizio LEO (Pdl) riconosce la fondatezza del problema segnalato dal deputato Fogliardi, rilevando, peraltro, come la Società per gli studi di settore abbia già dichiarato che, entro il marzo prossimo, si provvederà alla revisione degli studi in

quei settori che presentino gravi situazioni di criticità: tale revisione dovrebbe intervenire in tempo utile rispetto al termine di presentazione delle dichiarazioni del 2009, contribuendo in tal modo a risolvere il problema evidenziato.

Per quanto attiene specificamente alla questione concernente l'inversione dell'onere della prova per i contribuenti soggetti agli studi, sottolinea come il Direttore della Direzione per l'accertamento dell'Agenzia delle entrate abbia recentemente confermato come gli studi costituiscano uno strumento di accertamento utilizzabile dall'Amministrazione, e non debbano comportare un'inversione dell'onere della prova.

Ignazio MESSINA (IdV) illustra i subemendamenti presentati dal suo gruppo all'emendamento 4.4 del relatore, volti in particolare ad evitare l'ulteriore accentramento delle decisioni di finanza pubblica nelle mani del Ministro dell'Economia realizzato dall'emendamento 4.4, il quale, tra l'altro, sopprime la Commissione alla quale spetta attualmente la gestione del fondo per la tutela delle vittime di frodi finanziarie, istituito dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005. In tale contesto il proprio subemendamento 0.4.4.1 prevede il mantenimento della predetta Commissione, mentre l'emendamento 0.4.4.5 stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia con il quale è operata la ripartizione del citato fondo debba essere emanato con il concerto del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro del Lavoro.

Alberto FLUVI (PD) chiede al relatore chiarimenti in merito alla portata della soppressione, disposta dal capoverso comma 345-*quinquiesdecies*, di una parte dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, la quale avrebbe l'effetto di eliminare la possibilità di liquidare i titoli azionari devoluti al fondo per la tutela delle vittime di frodi finanziarie mediante procedure ad evidenza pubblica.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Messina, rileva come la sua contrarietà ai subemendamenti 0.4.4.1 e 0.4.4.5 sia motivata dal fatto che le modifiche da essi proposte comporterebbero il rischio di rallentare l'operatività del fondo.

Per quanto riguarda invece la richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Fluvi, rileva come la richiamata eliminazione del ricorso alle procedure di evidenza pubblica sia finalizzata a snellire i meccanismi di liquidazione dei titoli non quotati, tenendo conto delle difficoltà registratesi nella devoluzione al fondo di tali titoli da parte delle banche depositarie.

La Commissione approva il subemendamento Occhiuto 0.4.4.2, come riformulato dal presentatore (*vedi allegato 2*), respinge con votazione riassuntiva tutti gli altri subemendamenti riferiti all'emendamento 4.4 ed approva l'emendamento 4.4 del relatore, come riformulato dal relatore stesso e modificato dal subemendamento approvato (*vedi allegato 3*).

Respinge quindi, con votazione riassuntiva, tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4.

Respinge altresì, con votazione riassuntiva, tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 5.

Il Sottosegretario Luigi CASERO riconosce il grande senso di responsabilità che ha caratterizzato il comportamento dei gruppi di opposizione nel corso dell'esame del provvedimento, esprimendo inoltre il proprio compiacimento per le considerazioni svolte dal deputato Causi, il quale ha sottolineato l'esigenza di dotarsi tempestivamente di strumenti per far fronte alla crisi che ha investito i mercati finanziari. Ritiene quindi che sia stata da tutti compresa la filosofia che ha orientato il Governo nell'adozione dei decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008, i quali sono volti a evitare il peggioramento dei rapporti patrimoniali delle banche italiane, anche nel caso in cui queste non risultino coinvolte da situazioni di insolvenza.

In tale contesto apprezza lo spirito costruttivo che caratterizza molte delle proposte emendative presentate, in quanto volte a prefigurare l'ulteriore fase dell'intervento governativo su questi temi, il quale affronterà il problema dell'eventuale riduzione della disponibilità di credito alle imprese ed alle famiglie da parte del sistema creditizio. Occorre infatti evitare il paradosso che le banche italiane, proprio in quanto non bisognose di un intervento diretto dello Stato nel proprio capitale, siano indotte ad operare il riequilibrio del rapporto tra patrimonio ed impieghi attraverso una riduzione dell'ammontare del credito erogato, rilevando come lo strumento obbligazionario possa risultare a questo fine più utile di una partecipazione diretta della mano pubblica al capitale delle banche.

Condivide quindi l'esigenza di stabilire i tempi di durata della partecipazione pubblica nel settore creditizio, definendo inoltre precise modalità di rendicontazione, così da rendere assolutamente chiaro che il Governo non ha alcuna intenzione di ripetere l'esperienza delle partecipazioni pubbliche avviata negli anni 20 del secolo scorso, ma intende esclusivamente supportare le banche nel loro ruolo di sostegno dell'economia. Preannuncia quindi come i prossimi interventi legislativi del Governo saranno orientati in questo senso, e dovranno essere preventivamente concordati a livello internazionale, al fine di consentire una riscrittura complessiva delle regole della finanza che garantisca la tutela del risparmio ed il sostegno allo sviluppo, evitando che gli effetti dell'attuale crisi ricadano sulle imprese e sui lavoratori.

Ulteriori obiettivi da perseguire in questo quadro sono quelli di evitare, per il futuro, il collocamento sul mercato di prodotti finanziari cosiddetti « tossici », nonché ridurre l'abnorme sproporzione che spesso si verifica tra remunerazione degli amministratori ed effettivo rendimento delle imprese da essi guidate.

Rileva quindi con favore la sollecitazione, venuta dai gruppi di opposizione, ad affrontare il tema delle criticità esistenti

nell'applicazione degli studi di settore, auspicando che sia possibile avviare su questi temi un dibattito aperto e costruttivo.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 14,30, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 novembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

C. 1762 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva come il provvedimento in esame avrebbe potuto costituire l'occasione per adottare misure, molto attese dal Paese, per contrastare gli effetti della crisi finanziaria sull'economia reale. In tale contesto le proposte emendative avanzate dal suo gruppo intendevano vincolare le banche a mantenere un atteggiamento di apertura nei confronti delle esigenze delle famiglie e delle imprese, evitando di ricorrere ad una ridu-

zione della disponibilità di credito. Esprime quindi rammarico per l'indisponibilità del Governo ad accogliere tali suggerimenti, sulla base dell'argomentazione, peraltro non convincente, che il decreto-legge in esame costituisca esclusivamente una sorta di « cassetta degli attrezzi » dalla quale trarre gli strumenti per far fronte alla crisi finanziaria in atto.

Riconosce come i decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008 abbiano in parte svolto la loro funzione, lamentando tuttavia come il Governo non sia ancora in grado di compiere il passaggio successivo, e di individuare le misure idonee a far fronte alle ricadute della crisi sull'economia reale, evidenziando come in tal modo rischi di essere compromesso l'ampio lavoro svolto dalla Commissione attraverso le numerose audizioni.

Esprime pertanto il voto di astensione del proprio gruppo sul provvedimento, a testimonianza dell'atteggiamento non pregiudizialmente contrario su un provvedimento di siffatta rilevanza, evidenziando come tale atteggiamento costruttivo rappresenti un'apertura di credito nei confronti del Governo e della maggioranza, i quali hanno assunto, nel corso dell'esame in sede referente, alcuni impegni, che dovranno essere rispettati nel corso della discussione in Assemblea ed in occasione della predisposizione dei successivi interventi legislativi già preannunciati in materia.

Matteo BRAGANTINI (LNP) sottolinea come il decreto-legge in esame costituisca una prima, concreta risposta alla situazione di crisi che coinvolge i mercati finanziari e l'economia nel suo complesso. Sebbene il provvedimento avrebbe forse potuto essere integrato ulteriormente con altre misure, ritiene che il metodo seguito dal Governo, il quale ha dichiarato la volontà di adottare ulteriori misure di stabilizzazione e di sostegno in termini coordinati a livello internazionale, sia corretto.

Esprime pertanto il convinto voto favorevole sul provvedimento del proprio gruppo, il quale non farà mancare in

futuro il proprio sostegno ai successivi interventi legislativi in materia, anche attraverso specifiche proposte.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, il quale riveste un rilievo cruciale rispetto alle esigenze economico-finanziarie del Paese e che appare pienamente in linea con gli orientamenti assunti in sede internazionale.

Sottolinea inoltre come i decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008 si pongano l'obiettivo, molto preciso, di assicurare la piena stabilità del sistema creditizio nazionale e la garanzia dei depositanti, mentre in una fase successiva il Governo adotterà un ulteriore provvedimento contenente le misure, certamente necessarie, per recare ulteriore sostegno all'economia reale.

Passando quindi a talune questioni specificamente dibattute nel corso dell'esame, condivide l'esigenza di affrontare con attenzione il tema dei rapporti tra banche e mutuatari, rilevando tuttavia come solo il prossimo anno potrà essere effettuata una compiuta valutazione circa i rispettivi effetti delle norme in materia di portabilità dei mutui, di cui al decreto-legge n. 7 del 2007, e di rinegoziazione dei mutui stessi, di cui al decreto-legge n. 93 del 2008.

Ignazio MESSINA (IdV) rileva come la Commissione abbia svolto, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, un lavoro approfondito e serio, che rischia tuttavia di risultare inutile, alla luce della volontà, espressa dal Governo, di rinviare a un altro provvedimento molte delle misure finora discusse.

In tale contesto non risulta chiaro quale sia il reale obiettivo dei decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008, i quali sembravano, di volta in volta, finalizzati, prima, a dare sostegno a tutte le banche italiane, quindi alle sole banche che si trovassero in una situazione di insolvenza, e, da ultimo, a quegli istituti di credito che si trovino in una situazione di squilibrio patrimoniale precedente alla vera e propria insolvenza. Analoga confusione si rileva in merito alle misure che il Governo si accingerebbe ad

adottare per dare sostegno all'economia reale, ritenendo pertanto indispensabile che la maggioranza e l'Esecutivo operino con maggiore chiarezza.

Auspica inoltre che, all'impegno, assunto dal Governo, di accogliere gli ordini del giorno nei quali verranno trasformate alcune delle proposte emendative presentate in Commissione, possa far seguito la concreta disponibilità ad accogliere tali indicazioni nell'ambito del successivo intervento legislativo.

Dichiara quindi il voto di astensione del proprio gruppo, che testimonia della delusione per quanto realizzato fino ad ora e delle aspettative che tuttavia si nutrono in merito ai successivi passaggi parlamentari in materia.

Alberto FLUVI (PD), senza entrare nel merito delle proposte emendative presentate, già ampiamente illustrate, sottolinea come il gruppo del PD abbia affrontato l'esame del provvedimento con spirito costruttivo ed ampia disponibilità, alla quale si attendeva corrispondesse altrettanta disponibilità da parte della maggioranza e del Governo, in considerazione della gravità e complessità della situazione economica attuale. Ritiene infatti che in questa fase sia quanto mai necessario ricorrere a soluzioni condivise, come testimoniato dal fatto che le misure adottate dai vari Paesi per far fronte alla crisi in atto abbiano sortito qualche effetto positivo sui mercati solo quando si è giunti a definire un'azione politica concordata a livello internazionale. Considera quindi necessario continuare in questa direzione, attendendo con fiducia l'esito dei prossimi confronti internazionali, e tenendo comunque presenti le limitate possibilità di intervento dell'Italia, in considerazione del notevole vincolo sulla politica economica rappresentato dalle dimensioni del debito pubblico nazionale.

In tale contesto non considera comunque convincenti le tesi del Ministro dell'economia, espresse anche in occasione di un incontro informale avuto con i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione, secondo le quali i decreti-legge

nn. 155 e 157 del 2008 sarebbero immutabili, ed ogni ulteriore intervento dovrebbe essere rinviato ad un successivo provvedimento legislativo. Rileva, infatti, come, in tal modo, il Governo si sottragga ad un vero confronto politico con le forze politiche, senza affrontare il tema delle gravi conseguenze determinate dal trasferirsi della crisi finanziaria sull'economia reale.

A tale proposito sottolinea come i decreti-legge in discussione non debbano fornire esclusivamente gli strumenti per intervenire nel caso di insolvenza delle banche italiane, ma debbano anche essere volti a rafforzarne gli indici patrimoniali, consentendo in tal modo agli istituti bancari di continuare ad erogare il credito alle imprese, che da questo dipendono. Laddove non si comprendesse tale fondamentale aspetto, si rischierebbe, infatti, una riduzione dell'erogazione dei finanziamenti bancari, che, in effetti, sta già avvenendo in molti territori e comparti produttivi.

In tale contesto si rammarica che il relatore non abbia sempre dimostrato sufficiente autonomia rispetto all'orientamento del Governo, evidenziando come ciò abbia in parte deluso le aspettative sorte in occasione dell'avvio dell'esame in sede referente, in occasione del quale si era definito un percorso condiviso tra tutte le forze politiche.

Nell'auspicare che sia possibile affrontare quanto prima tali problematiche, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo, che dimostra l'estremo senso di responsabilità del PD nei confronti ai prioritari interessi del Paese. Sottolinea, peraltro, come tale astensione non vincoli l'atteggiamento del gruppo rispetto alla successiva discussione in Assemblea del provvedimento, auspicando che la maggioranza e il Governo non intendano erroneamente tale disponibilità come incapacità delle opposizioni ad esprimere con forza le proprie opinioni ed il proprio orientamento politico.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ringrazia i gruppi di opposizione per

la disponibilità ed il senso di responsabilità che ha caratterizzato il loro atteggiamento nel corso dell'esame in sede referente, rilevando come egli stesso si fosse atteso la presentazione, da parte del Governo, di talune proposte emendative volte ad integrare il testo del provvedimento. Sottolinea, peraltro, come sussista l'oggettiva necessità di disporre di tempo per mettere a punto gli ulteriori interventi legislativi in materia, considerata l'esigenza di stabilire misure concordate a livello internazionale e di superare le resistenze di larghi settori del mondo bancario rispetto alla definizione delle modalità attraverso le quali si articolerà l'intervento pubblico in tale settore.

Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame non concluda certamente il dibattito parlamentare su questi temi, ma costituisca solo la prima fase di un processo che si svilupperà ulteriormente.

Informa inoltre che sono finora pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni Giustizia, Bilancio ed Attività produttive, mentre la Commissione Politiche dell'Unione europea ha dichiarato di non essere in grado di esprimere il proprio parere.

Rileva quindi come il parere espresso dalla Commissione Bilancio contenga una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a prevedere l'espressione delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario sugli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7 dell'articolo 1: formula

quindi l'emendamento 1.64 (*vedi allegato 3*), volto a recepire nel testo tale condizione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.64 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.64 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione Affari costituzionali non è in grado di esprimere il parere sul provvedimento prima della ripresa pomeridiana dei lavori dell'Assemblea: sospende quindi la seduta fino al termine delle votazioni previste in tale seduta, al fine di acquisire il predetto parere.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 17.05.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.10.

ALLEGATO 1

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (C. 1762 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PER I QUALI È STATO RIVISTO IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

ART. 1.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, che comunque non potrà essere superiore alla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di uno differenziale fisso non superiore all'1,5 per cento a carico del cliente.

1. 02. Occhiuto, Romano, Galletti.

ART. 3.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.

2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni mag-

giormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, » sono abrogate,

b) le parole: « vengono soppressi » sono sostituite dalle seguenti: « viene soppresso ».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.

3. 1. Leo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.

2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da

contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

3. 2. Fluvi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-quinquies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.

3. 3. Pugliese.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.

3. 4. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«3. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

4. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono incrementate di 300 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 2 e 3.

3. 5. Pugliese.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo di garanzia interbancario).

1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4.000 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, bene-

ficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28.1.1988 n.43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2009 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

8. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in

essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla arata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

9. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.

3. 02. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo mutualistico interbancario).

1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi, è istituito

il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato « Fondo ».

2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.

3. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle imprese secondo le forme tecniche offerte dalle banche alle micro, piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico anche un rappresentante delle banche e uno dei Confidi.

4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a « prima richiesta » sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al comma 7 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Una quota del Fondo è destinata ad operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre volte. In tal caso, la durata

del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità, i criteri e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma.

3. 03. Lulli, Vico.

ART. 5.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Fondo frodi finanziarie).

Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 una quota pari all'1 per cento dell'utile netto delle banche e istituti di credito andrà ad alimentare il fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. 021. Montagnoli, Bragantini.

ALLEGATO 2

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (C. 1762 Governo).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.4 DEL RELATORE

Sostituire il capoverso comma 345-novies con il seguente:

345-novies. Con i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies.

Al capoverso comma 345-terdecies, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro *con le seguenti:* alla Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116.

Sopprimere i capoversi commi 345-quaterdecies e 345-quinquiesdecies.

0. 4. 4. 1. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al capoverso comma 345-novies, dopo le parole: da emanare *aggiungere le seguenti:* entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

0. 4. 4. 2. Occhiuto.

Al capoverso comma 345-novies dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le se-*

guenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,.

0. 4. 4. 2. *(Nuova formulazione)* Occhiuto.
(Approvato)

Al capoverso comma 345-novies, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il primo periodo.

0. 4. 4. 3. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimere il capoverso comma 345-decies.

0. 4. 4. 4. Occhiuto.

Al capoverso comma 345-decies dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* di concerto con i Ministri della Pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

0. 4. 4. 5. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al capoverso comma 345-decies dopo le parole: è stabilita *aggiungere le seguenti:* in

misura comunque non inferiore al 50 per cento.

0. 4. 4. 6. Occhiuto.

Al capoverso comma 345-decies, sopprimere le parole: destinata al finanziamento della ricerca scientifica nonché quella.

0. 4. 4. 7. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:

345-undecies.1. Ai risparmiatori che, investendo nelle «Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento» la cui lista è stata pubblicata dal consorzio «Patti chiari», hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui al comma 343. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto al loro valore iniziale. Tale previsione non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti. La Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul

mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al presente comma, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea.

0. 4. 4. 8. Messina, Barbato.

Dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:

345-undecies.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari ad almeno un miliardo di euro, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea.

0. 4. 4. 9. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al capoverso comma 45-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo.

0. 4. 4. 10. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ALLEGATO 3

**DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio
nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali
(C. 1762 Governo).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Al comma 6, sostituire le parole: Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano.

- 1. 39.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimersi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati ».

- 1. 64.** Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del presente decreto, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni

di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « e di concessione della garanzia statale » con le seguenti: « , di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « di cui agli articoli » inserire le seguenti: « 2-bis, commi 1 e 3, »;

c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. È abrogato il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008.

1. 03. Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: « di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 », con le seguenti: « di cui al Titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

2. 3. Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario, su conti e rapporti non movimentati per il periodo normativamente previsto, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 345-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « prescrizione del relativo diritto » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 84, comma 2, del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno »;

2) la parola: « marzo » è sostituita dalla seguente: « maggio »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo. ».

b) al comma 345-quater, dopo le parole: « comma 343 » sono inserite le seguenti: « entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. »

c) al comma 345-quinqies, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole « delle finanze » sono inserite le seguenti: « entro il 31 marzo di ogni anno »;

2) la parola « marzo » è sostituita dalla seguente: « maggio ».

d) al comma 345-*octies* dopo le parole « relativo versamento » sono inserite le seguenti: « entro il termine di cui al medesimo regolamento ».

e) dopo il comma 345-*octies* sono inseriti i seguenti:

345-*novies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-*octies*. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.

345-*decies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al predetto comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché di cui al comma 344, ed è altresì stabilita la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata a favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

345-*undecies*. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla Decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006, vengono versate direttamente al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto legge n. 112 del 2008.

345-*duodecies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del decreto-legge n. 112 del 2008 si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'elettricità e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008.

345-*terdecies*. Il trasferimento al fondo di cui al comma 343 degli strumenti finanziari è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti il termine per il versamento al fondo;

b) per gli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari

o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al Fondo;

c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.

345-*quaterdecies*. La disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo è

stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

345-*quinquiesdecies*. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, è abrogato. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole « , che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica » sono soppresse.

4.4. (Nuova formulazione) Relatore.

(Approvato)